



## Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 83 del 07/06/2012

COMUNE DI ANDRIA

Approvazione P.L. maglia C1/27.

LA GIUNTA COMUNALE

...omissis...

DELIBERA

1) di approvare il P.U. n° 80/URB.: Piano di Lottizzazione della maglia C1/27 del vigente P.R.G. contrada TONNOCONTE - Proprietà Sig. GAZZILLI Salvatore ed altri - con le prescrizioni di cui alla deliberazione di adozione n. 32 assunta in data 27 Settembre 2010, di seguito riportate:

- In sede di stipula della convenzione di lottizzazione i lottizzanti dovranno impegnarsi a realizzare il 40% dell'insediamento residenziale in regime di Edilizia Residenziale Pubblica, giusta prescrizione del P.P.A.;
- Le opere di urbanizzazione necessarie al collegamento di quelle previste nel P.d.L. con quelle comunali esistenti dovranno essere poste a carico dei lottizzanti che potranno realizzare in proprio ovvero provvedere alla loro monetizzazione al fine di consentire la realizzazione a cura del Comune;
- L'agibilità degli edifici previsti nel piano di lottizzazione potrà essere rilasciata solo dopo l'allacciamento alle reti idrico e fognanti collegate funzionalmente a quelle Comunali esistenti.

2) di dare atto che:

- a) L'esecuzione delle opere di urbanizzazione è subordinata al rispetto delle procedure stabilite dal decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e successive modificazioni e integrazioni (art. 32, comma 1, lettera g e art. 122, comma 8);
- b) Ai sensi dell'art. 8, commi 2 e 3 della L. 26 ottobre 1995, n. 447, prima della stipula della convenzione del piano di lottizzazione, gli istanti dovranno produrre, a firma di un tecnico abilitato, una valutazione previsionale del clima acustico;
- c) Ai sensi dell'art. 4 della Legge regionale 10 giugno 2008, n° 13, prima della stipula della convenzione del piano di lottizzazione, gli istanti dovranno produrre, a firma di un tecnico abilitato, le indicazioni necessarie a perseguire e promuovere gli obiettivi di sostenibilità delle trasformazioni territoriali;
- d) gli scarichi delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia, inerenti sia proprietà private sia viabilità pubbliche previste nel piano, devono avvenire nel rispetto del R.R. n. 5/1989, del D.Lgs n. 152/2006, del Piano di Tutela delle Acque approvato con deliberazione del consiglio Regionale 20/10/2009, n. 677, nonché, ove applicabile, del "Piano Direttore" approvato con Decreto del Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale del 13/6/2002, n. 191.

3) di dichiarare esplicitamente che, per quanto attiene l'attuazione del piano, fermo restando il disposto dell'art. 27 comma 5° della legge n. 166/2002 e la necessità della preventiva approvazione dei progetti delle opere di urbanizzazione secondo la procedura stabilita dal R.E, nel P.d.L. vi è la sussistenza di precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, ai sensi dell'art. 22, comma 3 lettera b) del D.P.R. 380/2001, al fine di consentire la possibilità di realizzare gli interventi edilizi in esso previsti mediante denuncia di inizio attività (DIA) in alternativa al permesso di costruire e che tale procedimento potrà essere ritenuto valido solo nel caso in cui gli edifici rispettano le precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, di cui al P.d.L. In caso di modificazioni degli elementi innanzi detti dovrà, invece, precedersi con permesso di costruire da sottoporre a verifica di conformità col P.d.L;

4) di stabilire che, dopo l'esecutività del presente atto, si procederà ai sensi del 10° comma dell'art. 21 della Legge Regionale n. 56 del 31/05/1980.

Il Responsabile del Settore Ufficio  
di Piano e Pianificazione Strategica  
Ing. Paolo Bavaro

---